



IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*” e, in particolare, l'articolo 223 concernente il reclutamento del personale docente dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.

- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 *“Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell’apprendimento (c.d. “DSA”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO** il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *“Codice dell’ordinamento militare”*, e in particolare gli articoli 678 e 1014;
- VISTO** l’articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO** l’articolo 73, comma 14, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;



- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. MIUR n. 8111 del 20 dicembre 2006 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” e ss.mm.ii. adottate con Decreti Presidenziali;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 126, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e



snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *“per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto *“DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative”*;

CONSIDERATO l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-*bis*, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-*quater*, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;

VISTO il decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-*septies*;

VERIFICATO che il posto risulta ad oggi vacante;



CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;

VISTA la nota prot. n. 12756 del 17 ottobre 2023 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca fornisce all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica indicazioni operative in merito alla formazione delle commissioni;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 1288 del 25 luglio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 2 agosto 2023;

DECRETA

Art. 1 **Oggetto**

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il seguente settore artistico disciplinare (D.M. 30 settembre 2009, n. 126):

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria	Campi Disciplinari
ADRFV007	Mimo e maschera	<i>Insieme delle pratiche che concorrono alla strutturazione dei linguaggi del corpo, dell'uso delle maschere.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mimo</i> - <i>Analisi dei movimenti</i> - <i>Pantomima bianca e gestualità</i> - <i>Recitazione con le maschere</i> - <i>Tecniche recitative della Commedia dell'Arte</i>

2. La sede di servizio dei posti messi a concorso di cui al comma 1 è presso le sedi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica: sede centrale, Via Vincenzo Bellini16; sede Teatro Studio "E.Duse" e altre eventuali.
3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.



Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutte le altre candidate e candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:
 - diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", ovvero diploma accademico di II livello equipollente rilasciato dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni estere di pari livello;
 - laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) in Lettere e Filosofia con indirizzo Spettacolo conseguita presso Università statali o non statali legalmente riconosciute attinenti al settore artistico-disciplinare secondo l'**Allegato A** al presente bando o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni estere di pari livello



- b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, effettuati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o art. 273 D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
 - Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.
5. Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
 - d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;



- e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
6. Tutte le candidate e tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione delle candidate e dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
 - b) Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).
3. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte delle candidate e dei candidati vincitori l'Istituzione potrà procedere mediante scorrimento della graduatoria.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La candidata/il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale "concorsiafam.cineca.it" autenticandosi con SPID o previa registrazione della candidata/del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso la candidata/il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestata.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata **entro le ore 16:00 dell'8 novembre 2023** Il bando è pubblicato sul portale del reclutamento InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
3. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
4. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Sesso;



- c) Data e luogo di nascita;
 - d) Nazionalità;
 - e) Codice fiscale;
 - f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:
 - l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (art. 2, c. 3, lett a);
 - ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, c. 3, lett. b);
 - i) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
 - j) Di essere cittadino/a Italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato);
 - k) Di godere dei diritti civili e politici;
 - l) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - m) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - n) Di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - o) Di non essere stato/a licenziato/a da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - p) Di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - q) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata all'Istituzione inviando comunicazione all'indirizzo PEC accademiasilviiodamico@pec.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della candidata/del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte della candidata/del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
6. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo dell'Istituzione.



7. In caso di assenza o indisponibilità del Direttore Amministrativo il responsabile del procedimento sarà individuato nel Direttore di Ragioneria.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. Le candidate e i candidati devono dichiarare i titoli di studio, di servizio e i titoli artistici e professionali.
2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2023 (a.a. 2022/2023); i titoli di studio, artistici e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali delle candidate e dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
4. Non è consentito alle candidate e ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
5. I titoli relativi alla riserva dei posti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
6. I titoli relativi alle preferenze nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato B al presente bando e dovranno essere dichiarati nella piattaforma.
7. Per il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni estere, gli interessati devono allegare alla domanda dichiarazione di equipollenza o ricevuta di avvenuta presentazione di richiesta di equipollenza, ovvero i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 30 luglio 2009, n. 189:
 - a) titolo di studio estero, sia in lingua originale sia tradotto e legalizzato;
 - b) certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio sia in lingua originale sia tradotto;
 - c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'Istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento.



8. Ai titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere redatti in lingua originale deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica.
2. Sono esclusi dalla procedura le candidate e i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda difforme dai precedenti commi 1 e 2, oltre che prive della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.
4. Per le domande chiuse ed inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni inserendo nel sistema informatico il verbale e la documentazione ad esso allegata.

Art. 7

Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta da un/una docente, individuato/a dal Direttore, in servizio di ruolo presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione con i criteri di cui al D.M. 180/2023, i commissari verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza selezionati dal Consiglio Accademico dell'Accademia.
3. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile.
4. Ai/Alle componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e



- art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i/le componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso.
5. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e sul portale dei concorsi AFAM.
 6. Le eventuali dimissioni di un/una componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso.
 7. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
 8. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito alle candidate e ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
 9. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, commi 6 e 7, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
 10. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
 11. La Commissione valuterà l'attinenza e/o l'affinità di ciascun titolo di servizio tenendo conto delle declaratorie e campi disciplinari del settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando e degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi di primo e di secondo livello.
 12. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.



Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

A) TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Titoli di servizio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso
Servizio svolto nel <u>medesimo settore artistico-disciplinare</u> (Fino ad un massimo di punti 12)
Servizio prestato nello stesso anno accademico nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, effettuati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando
Servizio svolto in <u>settore artistico-disciplinare attinente</u> (Fino ad un massimo di punti 5)
<ul style="list-style-type: none"> – Servizio prestato nello stesso anno accademico nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 svolto in <u>settore artistico-disciplinare attinente</u> a quello per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando. – Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica svolto in <u>settore artistico-disciplinare attinente</u> a quello per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando.

Ai fini del computo dei giorni di servizio prestato con contratto di lavoro subordinato sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, svolti durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini del computo delle ore di servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 sono ritenuti utili i periodi di insegnamento svolti durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.



La valutazione di titoli di servizio di cui ai commi precedenti avverrà, ai fini del punteggio, secondo la seguente tabella:

Servizio prestato in giorni *		
	Stesso Settore	Settore Affine
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00	Punti 2,00

Servizio prestato in ore *		
	Stesso Settore	Settore Affine
Fino a 24 ore	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00	Punti 2,00

*Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- i titoli di servizio possono essere valutati solo se riferiti a contratti stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica o ai sensi dell'articolo 223 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata. Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisato anche il numero di ore;
- In caso di servizio prestato a seguito di procedura selettiva pubblica devono essere riportati protocollo e data del bando nonché data della graduatoria definitiva; Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando e data della graduatoria definitiva).



- La valutazione dell'attinenza dei titoli di servizio avverrà a giudizio insindacabile della Commissione tenendo conto delle declaratorie e campi disciplinari del settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando e degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi di primo e di secondo livello.

B) TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso	Fino ad un massimo di punti 6
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	3 punti per ogni titolo
2) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	3 punti per ogni titolo
3) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione o perfezionamento rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra riportata verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di punti 18
- Attività artistica o professionale in ambito di spettacolo dal vivo, cinematografico, televisivo e dei nuovi media (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale);	Presentazione massima di 20 (venti) titoli



<ul style="list-style-type: none"> - Attività di docenza di laboratori pertinenti il Settore Artistico Disciplinare svolta per attività di spettacolo dal vivo, cinematografico, televisivo e dei nuovi media; - Conseguimento di premi di rilevanza nazionale e internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Per pubblicazioni edite da Case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso. 	
---	--

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, previa predeterminazione dei relativi criteri, considerando l'importanza del contesto performativo nel quale l'evento si è svolto.

Art. 9 ***Prove d'esame***

1. L'accesso alle prove è consentito alle candidate e ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli non inferiore a 18/30.
2. Le prove di esame consisteranno in due prove:
 - a) una prova didattica;
 - b) una prova pratica
3. La prima prova didattica a carattere teorico è volta ad accertare le conoscenze della candidata/del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso. La candidata/il candidato presenterà una simulazione di lezione su argomento pertinente l'ambito disciplinare della declaratoria, scelto a sorte tra 3 predisposte dalla Commissione e sorteggiato 24 ore in anticipo Il totale della prima prova è di



- massimo 35 (trentacinque) punti Prenderanno parte alla prova successiva solo le candidate e i candidati che avranno ottenuto un punteggio uguale o maggiore di 21/35.
4. La seconda prova pratica è volta all'accertamento delle competenze della candidata/del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione. La prova consisterà nella presentazione di 1 progetto di ricerca o produzione artistica pertinente l'ambito disciplinare presentato per iscritto (*max. 3 cartelle = 5.400 caratteri*) e illustrato oralmente alla Commissione.
La prova si intende superata con un punteggio di 21/35.
 5. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
 6. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.
 7. L'idoneità verrà attribuita alle candidate e ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 21/70 in ciascuna delle prove d'esame.
 8. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Amministrazione.
 9. Con successivo decreto verrà pubblicato il diario delle prove d'esame sul sito istituzionale dell'Accademia alla pagina <https://silviodamico.trasparenza.info/bandi-di-concorso> con valore di notifica. L'assenza della candidata/del candidato nei giorni e orari delle prove comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
 10. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame alle candidate e ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, la candidata/il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo accademiasilviodamico@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
 11. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
 12. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico della candidata/del candidato partecipante.

Art. 10

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria



1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito delle candidate e dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Accademia verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria in ordine decrescente di punteggio, data dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame conseguiti da ciascuna/o candidata/candidato.
3. Ogni comunicazione alle candidate e ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Accademia o tramite invio all'indirizzo PEC inserito nella domanda, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica dedicata concorsiafam.cineca.it o all'indirizzo PEC accademiasilviiodamico@pec.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva è inoltre pubblicata sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 11

Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. La candidata/il candidato utilmente collocati in graduatoria sono assunti con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.



4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà comunicato attraverso invio di email certificata (PEC) entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo. Da tale invio decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia all'incarico. La rinuncia all'incarico comporta il deprezzamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato della propria email certificata (PEC) esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte della candidata/del candidato di quanto ivi comunicato. Gli avvisi e le comunicazioni inviati alla email certificata (PEC) dell'interessato hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria.
7. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
8. Al termine della procedura di cui al comma 7, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo alla medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte della candidata/del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
9. L'Istituzione potrà utilizzare la medesima graduatoria anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono deprezzati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

Art. 12

Riserve di posti

1. Per il posto messo a concorso è prevista la riserva ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.



2. Il posto eventualmente non utilizzato dal personale riservatario di cui al presente articolo deve intendersi pubblico e sarà, pertanto, ricoperto mediante l'utilizzo della graduatoria di merito.

Art. 13 ***Ricorsi***

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14 ***Trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" è titolare del trattamento dei dati personali forniti dalle candidate e dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Direttore del CINECA e nel Direttore dell'Accademia.

Art. 15 ***Norme finali***

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" con valore di notifica.

Il Direttore
Daniela Bortignoni



ALLEGATO A
(art. 2, comma 3, lett. a)

Elenco lauree magistrali attinenti al settore artistico disciplinare di cui all'articolo 1, comma 1 del bando.

- CLASSE LM02 - Laurea Magistrale in Archeologia
- CLASSE LM14 - Laurea Magistrale in Filologia Moderna
- CLASSE LM15 - Laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità
- CLASSE LM36 - Laurea Magistrale in Lingue e Letterature dell'Africa e dell'Asia
- CLASSE LM37 - Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane
- CLASSE LM38 - Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale
- CLASSE LM39 - Laurea Magistrale in Linguistica
- CLASSE LM65 - Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale

Elenco lauree Vecchio Ordinamento

- Conservazione dei beni culturali (11107)
- Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo (11105)
- Economia per le arti, la cultura e la comunicazione (10829)
- Filologia e storia dell'Europa orientale (11109)
- Filologie, storia e cultura dei Paesi islamici (11114)
- Filosofia (11103)
- Lettere (11101)
- Lingua e cultura italiana (11210)
- Lingue culture ed istituzioni dei paesi del mediterraneo (11213)



- Lingue e civiltà orientali (11203)
- Lingue e culture dell'Europa orientale (11215)
- Lingue e culture europee (11208)
- Lingue e letterature orientali (11204)
- Lingue e letterature straniere (11202)
- Lingue e letterature straniere (europee) (11297)
- Lingue e letterature straniere moderne (11201)
- Storia (11106)
- Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali (10605)
- Storia e conservazione dei beni culturali (11112)
- Studi comparatistici (11111)



ALLEGATO B

Preferenze

1. I titoli di preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva la candidata/il candidato deve indicare l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5, DPR 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - q) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi e i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;



- t) coloro che sono nella condizione prevista dal Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, art. 73, comma 14.
3. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5, DPR 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che la candidata/il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce inoltre titolo di preferenza a parità di merito e di titoli l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - c) dalla minore età della candidata/del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.

